

1/2



Comune di Desenzano del Garda

Provincia di Brescia

N. 10384 di **REPERTORIO COMUNALE** del 14.07.2021
**SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA - CONTRATTO DI
COMODATO DI IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO
DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA -
PROGETTO DI RETE SOCIALE E SERVIZI PER LA COMUNITÀ
"CASA VIOLA" - PERIODO 15.07.²⁰²¹201-14.07.2024.**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di luglio presso
l'Ufficio Contratti del Comune di Desenzano del Garda,

TRA

- il dott. Flavio Casali, nato a Castrezzato (BS), il 23.10.1965 - codice
fiscale CSLFLV65R23C332H - nella sua qualità di Dirigente dell'Area
Servizi Sociali, abilitato alla stipulazione dei contratti per conto e
nell'interesse del Comune di Desenzano del Garda (BS) - codice
fiscale n.00575230172 - in forza dell'art.107 - 2° comma - del decreto
legislativo n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico per gli Enti Locali" -
COMODANTE;

E


- il dott. Davide Boglioni nato a Iseo (BS) il 15.02.1964 - codice fiscale
BGLDVD64B15E333C - nella sua qualità di Direttore della "AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE" con sede in Salò -
Piazza Carmine n.4 - codice fiscale e partita IVA n. 02742340983 -
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Brescia come risulta da visura ordinaria
acquisita in data 13.07.2021 - per brevità nel proseguo del contratto

1/8

anche "Azienda" - in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 11 del 24.03.2021, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda in Piazza Carmine n. 4, Salò (BS), Codice Fiscale e Partita IVA02742340983 - il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della stessa -

COMODATARIO,

RICORDATO che i Comuni dell'Ambito territoriale n. 11 - Garda e la Comunità Parco Alto Garda Bresciano hanno stabilito di avvalersi dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale costituita e partecipata esclusivamente dai precitati Enti, finalizzando la stessa all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale n. 11 - Garda;



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 25.05.2017 con la quale, Il Comune di Desenzano d/G in qualità di Ente Capofila della Rete interistituzionale, ha deliberato di presentare domanda di sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Regione Lombardia (ex art. 15 della L. 241/1990) ai sensi della D.G.R. n. X/5878 del 28/11/2016 e successivi provvedimenti attuativi per l'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza;

RICHIAMATA la comunicazione prot. n. 57305 del 09/12/2020, con la quale Il Comune di Desenzano del Garda ha proposto all'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale la cessione in comodato di un immobile di proprietà comunale, da destinare alla realizzazione di una casa accoglienza nell'ambito della prevenzione e contrasto della


violenza sulle donne;

RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 20764 del 15.04.2021, con la quale GARDA SOCIALE ha trasmesso la Delibera del proprio CdA. n. 11 del 24/03/2021, con la quale approva il progetto di rete sociale e servizi per comunità denominato "Casa Viola", per le finalità di cui al precedente punto;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 18.05.2021 si stabiliva di concedere in comodato all'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale un alloggio di proprietà comunale per la realizzazione del centro di accoglienza per donne vittime di violenza, nell'ambito del progetto di rete sociale e servizi per la comunità "Casa Viola", approvandone lo schema di contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO che accetta per sé, e comunque per i propri aventi causa, l'immobile di proprietà ubicato in Desenzano del Garda, Via Erculiano Papa n. 23 e censito al NCT del Comune di Desenzano del Garda al Foglio 9 - particella 151 - sub 12 - Categoria Catastale A/3 - Classe 3 - Piano S1 - 2, RENDITA CATASTALE € 553,90= e specificatamente n. 5 vani, come indicato nell'allegata planimetria A). Il COMODATARIO si impegna ad utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione dei fini istituzionali e sociali previsti dallo Statuto dell'Azienda speciale e per la realizzazione del **centro di accoglienza per donne vittime di violenza – Progetto di rete sociale e servizi per la comunità "Casa Viola"**. In particolare il COMODATARIO si impegna a realizzare con la propria struttura organizzativa (volontari,



personale, mezzi e risorse economiche), anche attraverso l'assegnazione a soggetti terzi, i progetti a carattere sociale, socio-assistenziale o socio-sanitario relativi alla realizzazione del **centro di accoglienza per donne vittime di violenza – Progetto di rete sociale e servizi per la comunità “Casa Viola”**.

Articolo 2. La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dal 15.07.2021 al 14.07.2024. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto dovrà redigersi tra le parti apposito verbale di consegna e di consistenza dell'immobile. Alla scadenza del termine convenuto il COMODATARIO è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto in buono stato di manutenzione. Qualora nel corso del contratto dovesse sopraggiungere una necessità improvvisa ed urgente, il COMODANTE potrà esigere la restituzione immediata dell'immobile. Inoltre se il COMODATARIO intendesse proseguire, dovrà richiedere il rinnovo del contratto con lettera raccomandata da inviarsi al COMODANTE almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

Articolo 3. Alla scadenza del comodato, ovvero all'atto di recesso di cui al precedente art. 2, senza la necessità di alcun preavviso, il COMODATARIO dovrà riconsegnare l'immobile libero da persone o cose, anche interposte. Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto il COMODATARIO, dovrà versare al COMODANTE una penale ex art. 1382 C.C. per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel rilascio, fissata fin d'ora in € 500,00 fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato dal ritardo medesimo. Il pagamento della suddetta penale non costituisce in alcun modo titolo

alla legittimazione dell'occupazione dell'immobile oltre le scadenze di cui all'art. 2 e art. 3 comma 2, pertanto resta salva la facoltà del COMODANTE di intraprendere tutte le azioni finalizzate ad ottenere il rilascio dell'immobile.

Articolo 4. Il COMODATARIO si impegna a riconsegnare l'immobile nel medesimo stato di fatto in cui lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deperimento d'uso.


Articolo 5. Il COMODATARIO non avrà diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi dell'immobile; saranno invece a carico della COMODANTE tutte le spese conseguenti ad interventi di straordinaria manutenzione necessarie ed urgenti.

Articolo 6. Il COMODATARIO dichiara che i locali di cui trattasi sono conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate in premessa ed idonei all'uso pattuito. È fatto espresso divieto al COMODATARIO cedere il contratto senza il consenso scritto del COMODANTE ed inoltre il COMODATARIO si obbliga ad utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione di civile abitazione e pertinenze e di non destinarli ad usi o attività diverse da quelle indicate,

Articolo 7. Ai fini di quanto previsto dalle leggi vigenti, il COMODANTE dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche.


Articolo 8. Sono a carico del COMODATARIO gli allacciamenti delle utenze domestiche così come i pagamenti delle stesse. Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali concessi nonché quelle relative alla loro gestione saranno a carico del COMODATARIO (compresa la manutenzione ordinaria della caldaia), così come le



 5/8



spese condominiali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pulizie parti comuni, fornitura acqua ed energia elettrica, spurgo dei pozzi neri ecc.). Tutte le spese di natura straordinaria resteranno invece a carico del COMODANTE. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal COMODATARIO restano acquisite al COMODANTE senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del COMODANTE, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di pretendere dal COMODATARIO il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico - edilizie produrranno ipso jure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del COMODATARIO. Il silenzio o l'acquiescenza del COMODANTE al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del COMODATARIO.



Articolo 9. Il COMODANTE potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto previo preavviso al COMODATARIO di almeno 5 giorni feriali.

Articolo 10. Il COMODATARIO esonera espressamente il COMODANTE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla sua persona nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il COMODANTE ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili. Il COMODATARIO è altresì responsabile anche per danni a persone o cose cagionati dagli occupanti dell'alloggio.

Articolo 11. L'inadempienza da parte del COMODATARIO di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso jure, la sua risoluzione.

Articolo 12. Qualunque altra modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

Articolo 13. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da norme successive, in quanto applicabili.

Articolo 14. Le parti si autorizzano reciprocamente, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei, nonché alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi, sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali o comunque connesse agli adempimenti relativi al presente contratto.


Articolo 15. Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Brescia.

Articolo 16. Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art.5 della Tariffa parte Prima del D.P.R. 26.04.1986, n.131, a cura del COMODANTE.

Tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del presente contratto sono interamente a carico del COMODATARIO.

Articolo 17. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente

 7 / 8



contratto le Parti rinviano agli articoli 1803 e seguenti del codice civile e agli usi locali, nonché alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti, in materia di comodato.


La presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, viene letta, approvata in ogni clausola e sottoscritta dalle parti.

Si richiede al Segretario Generale l'inserimento nel repertorio comunale dei contratti del Comune di Desenzano del Garda, come da parere espresso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia - sull'interpello n.904-449/2021.

Per il COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Flavio Casali



Per il COMODATARIO

“AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE”

IL DIRETTORE

Dott. Davide Boglioni



Allegato A)
al contratto
M. 10384 Rep.
del 14/7/2021



Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Brescia

Dichiarazione protocollo n° BS0247937 del 08/10/2014
Planimetria di u.i.u. in Comune di Desenzano Del Garda
Via Ercoliano Papa


civ. 23

Identificativi Catastali:
Sezione: NCT
Foglio: 9
Particella: 151
Subalterno: 12


Compilata da:
Pagani Giancarlo
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Brescia

N. 03248

Scheda n. 1 Scala 1:200




PIANO SEMINTERRATO



PIANO SECONDO

Handwritten signature and a north arrow symbol.



giusep...
Catasto dei Fabbricati - Situazione al 14/07/2021 - Comune di DESENZANO DEL GARDA (D284) - c. Sez. urbana NCT - Foglio 9 - Particella 151 - Subalterno 12 - VIA ERCOLIANO PAPA n. 23 Piano S1+2

